

Traduzione

## **Accordo tra il Consiglio federale svizzero e GARDP Foundation concernente i privilegi e le immunità di GARDP Foundation in Svizzera**

Concluso il 10 marzo 2021  
Entrato in vigore il 10 marzo 2021  
(Stato 10 marzo 2021)

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
da un lato,  
e  
GARDP Foundation,  
dall'altro,*

desiderosi di concludere un accordo concernente i privilegi e le immunità di GARDP Foundation in Svizzera,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1**           Capacità giuridica

Il Consiglio federale svizzero riconosce la capacità giuridica in Svizzera di GARDP Foundation, fondazione di diritto svizzero costituita nel 2018, (di seguito GARDP).

### **Art. 2**           Libertà d'azione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale svizzero garantisce l'indipendenza e la libertà d'azione di GARDP.

<sup>2</sup> Esso le riconosce una libertà assoluta di riunione, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione sul territorio svizzero.

### **Art. 3**           Regime fiscale

<sup>1</sup> GARDP, i suoi averi nonché i suoi redditi e altri beni sono esonerati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tuttavia, per gli immobili l'esonero si applica unicamente a quelli di proprietà di GARDP e che vengono utilizzati dai suoi servizi come anche ai relativi redditi.

<sup>2</sup> GARDP è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.

<sup>3</sup> GARDP è esonerata dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizio effettuati sul territorio svizzero presso i soggetti fiscali come anche per tutti gli acquisti di

prestazioni soggetti all'imposta sull'acquisto, destinati esclusivamente al proprio uso ufficiale.

<sup>4</sup> GARDP non è esonerata dai tributi all'importazione (tributi doganali, IVA ecc.) per i beni importati.

<sup>5</sup> GARDP è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali nella misura in cui non costituiscono remunerazione di determinate prestazioni di servizio.

<sup>6</sup> L'esonerazione dall'IVA è accordata su richiesta di GARDP mediante sgravio alla fonte e, eccezionalmente, mediante rimborso, conformemente alla legislazione svizzera. Se occorre, gli altri esonerati summenzionati saranno effettuati mediante rimborso su richiesta di GARDP seguendo una procedura che dovrà essere stabilita da quest'ultima e dalle autorità svizzere competenti.

#### **Art. 4** Personale straniero

Il Consiglio federale esonera GARDP dalle prescrizioni relative al soggiorno in Svizzera del suo personale di nazionalità straniera.

#### **Art. 5** Prevenzione degli abusi

<sup>1</sup> GARDP e le autorità svizzere competenti collaborano in ogni momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità previsti nel presente Accordo.

<sup>2</sup> Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi internazionali della Svizzera.

#### **Art. 6** Non responsabilità della Svizzera

L'attività di GARDP in territorio svizzero non comporta nessuna responsabilità internazionale della Svizzera per gli atti e le omissioni di GARDP o del suo personale.

#### **Art. 7** Sicurezza della Svizzera

<sup>1</sup> È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie al fine di tutelare la sicurezza della Svizzera.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale svizzero, qualora ritenesse opportuno applicare il capoverso 1 del presente articolo, deve mettersi in contatto con GARDP il più presto possibile, nella misura in cui le circostanze lo permettano, allo scopo di stabilire di comune intesa le misure necessarie per proteggere gli interessi di GARDP.

<sup>3</sup> GARDP collabora con le autorità svizzere per evitare che la sua attività arrechi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

#### **Art. 8** Esecuzione dell'Accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri è l'autorità svizzera incaricata dell'esecuzione del presente Accordo.

**Art. 9** Composizione delle controversie

<sup>1</sup> Qualsiasi controversia riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che le parti non sono state in grado di dirimere mediante negoziati può essere sottoposta, su domanda dell'una o dell'altra parte, a un tribunale arbitrale composto di tre membri.

<sup>2</sup> Le parti designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.

<sup>3</sup> I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un'intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti.

<sup>4</sup> Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.

<sup>5</sup> La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le parti implicate nella controversia.

**Art. 10** Revisione dell'Accordo

<sup>1</sup> Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione in qualsiasi momento su domanda di una delle parti.

<sup>2</sup> In tal caso, le due parti concordano le modifiche che occorre apportare alle disposizioni del presente Accordo.

**Art. 11** Denuncia dell'Accordo

<sup>1</sup> Il presente Accordo può essere denunciato dall'una o dall'altra parte con preavviso scritto di due anni, per la fine di un anno civile.

<sup>2</sup> D'intesa tra le parti, il preavviso può essere più breve, ma resta fissato per la fine di un anno civile.

**Art. 12** Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.

Fatto a Berna, il 10 marzo 2021, in duplice copia, in lingua francese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Corinne Cicéron Bühler

Per  
GARDP Foundation:  
Manica Balasegaram

